

Procedimento civile in genere - intervento in causa di terzi - intervento coatto iussu iudici (chiamata) – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1762 del 14/07/1967

Forma e tempo della chiamata - espletamento di mezzi istruttori - poteri del chiamato - facoltà di richiedere nuove prove - mancato esercizio - effetti.*

Il giudice può ordinare in ogni tempo, e quindi anche dopo l'espletamento dei mezzi istruttori, l'intervento del terzo, ai sensi dell'art. 107 cod.proc.civ., quando ritenga opportuno che il processo si svolga anche nei suoi confronti per essere la causa a lui comune. Ove l'intervento avvenga dopo l'espletamento dei mezzi istruttori, il terzo ha piena libertà di difesa e non è vincolato all'attività probatoria precedentemente svolta, ma, se egli non si avvale di tale facoltà o rimane contumace, il giudice può desumere anche nei suoi confronti elementi di convincimento dal materiale già acquisito al processo.*

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1762 del 14/07/1967